



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/19/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ FOX NETWORKS GROUP ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE

(Palinsesto “Fox Animation”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli artt. 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *Decreto opere europee*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito *Decreto Cinema*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opere di produttori indipendenti”, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l’intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’art. 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTA la delibera n. 167/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante «*Accoglimento della richiesta della società Fox International Channels Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e di opere europee specificamente rivolte ai minori (palinsesti “Fox Animation” e “Fox Comedy”)*»;

VISTA la delibera n. 283/16/CONS, del 21 giugno 2016, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Fox Networks Group Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee*” per il palinsesto televisivo denominato “*Fox Animation*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In via di premessa occorre rilevare che, a far data dalla presentazione dell’istanza di deroga di cui all’oggetto della presente delibera, è intervenuta l’approvazione del *Nuovo Regolamento quote* che, pur avendo inciso sulla valorizzazione degli obblighi, in osservanza di quanto statuito dal *Decreto*, non ha di fatto modificato sotto un profilo sostanziale la procedura per il rilascio delle c.d. deroghe. Pertanto, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, la valutazione relativa all’istanza in oggetto, avviene alla luce del quadro legislativo vigente alla data di presentazione dell’istanza di deroga, ovvero al 21 dicembre 2018, secondo la sequenza procedimentale disegnata dal *Regolamento deroghe*. Per quel che concerne gli obblighi posti a tutela delle opere di espressione originale italiana, nelle more della approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali del relativo decreto attuativo, si ritiene che debba trovare applicazione, in via interpretativa, il *Decreto Cinema*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Con delibera n. 283/16/CONS, del 21 giugno 2016, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Fox Networks Group Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee*”, l’Autorità ha accordato per il palinsesto televisivo denominato “*Fox Animation*”, la deroga dagli obblighi di programmazione di opere europee, circoscrivendola temporalmente “*solo ...] per il triennio 2015, 2016 e 2017, in ragione della possibile evoluzione della struttura dell’offerta da parte dei produttori europei coerenti con la linea editoriale*”;
3. In data 21 dicembre 2018 (nota prot. n. 239819) la società Fox Networks Group Italy S.r.l. (di seguito, anche Fox o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay* denominato “*Fox Animation*”, di deroga ai seguenti obblighi: i) di programmazione di opere europee così come disciplinata dall’art. 44, comma 2, del *Testo unico* e successivamente declinata dall’art. 3 del *Regolamento quote*; ii) di riservare una quota del tempo di diffusione alle opere audiovisive di espressione originale italiana ovunque prodotte; iii) di riservare, nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23 (*prime time*), il 6% del tempo di diffusione a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana ovunque prodotte. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento deroghe*, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*a decorrere dall’anno 2018 e fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*”;
4. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
5. In data 15 gennaio 2019, con nota prot. n. 16050, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico “*Animation*” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, è stata contestualmente accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società;
6. Nel corso dell’audizione tenutasi in data 1° febbraio 2019, Fox ha illustrato in maniera dettagliata gli elementi a fondamento della richiesta di deroga; nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie. Con successiva nota del giorno 11 febbraio 2019 (prot. n. 56371), è stato chiesto alla Società di fornire una serie di informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, volte ad accertare l’effettivo permanere delle condizioni poste a fondamento della precedente richiesta di deroga, essenzialmente sintetizzabili nella insostenibilità per la Società degli obblighi oggetto dell’istanza. In particolare,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gli uffici hanno richiesto a Fox di fornire i seguenti elementi integrativi: i) valore assoluto e percentuale di ore di opere europee trasmesse nel corso del 2017 e 2018; ii) dati di *audience* del prodotto extra-europeo trasmesso dal palinsesto “*Fox Animation*” che ha realizzato maggiori ascolti; iii) dati di *audience* del prodotto qualificabile come opera europea trasmesso dal palinsesto “*Fox Animation*” che ha realizzato maggiori ascolti; iv) costi di acquisizione dei diritti di trasmissione del prodotto extra-europeo trasmesso dal palinsesto “*Fox Animation*” che ha realizzato maggiori ascolti; v) costi di acquisizione dei diritti di trasmissione del prodotto qualificabile come opera europea trasmesso dal palinsesto “*Fox Animation*” che ha realizzato maggiori ascolti;

7. Con nota prot. n. 96165 del 6 marzo 2019, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
8. Nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza e semplificazione dell’azione amministrativa, a valle della verifica dell’ammissibilità del prerequisite di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dalla programmazione di opere europee di cui alla delibera n. 283/16/CONS;
9. In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4 del *Regolamento deroghe*, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall’Autorità con delibera n. 283/16/CONS, richiama quanto riportato nella medesima, ovvero che: “*Fox Animation è un canale tematico, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), del Regolamento, in quanto la programmazione del canale è costituita per la quasi totalità, e comunque in misura ben superiore al 70%, da serie animate consapevolmente rivolte ad un pubblico di giovani e adulti, con episodi di durata normalmente non superiore ai 30 minuti, caratterizzate da una linea editoriale comune che si sostanzia nella rappresentazione dello stile di vita, della filosofia e della cultura statunitense e della loro evoluzione nel tempo, utilizzando uno stile grafico e un linguaggio ironico e/o satirico tipici dei cartoni animati americani. Tratti comuni delle opere presenti nel Canale, l’elemento dell’animazione e la selezione di cartoon parodici o surreali, oltre ad una tipologia di scrittura tipica della produzione americana nel genere [...]*”. Il target di riferimento del canale è costituito da un target di spettatori specifico, costante nel tempo e chiaramente individuato sulla base dei seguenti parametri di segmentazione: i) giovani e giovani adulti (nella fascia di età compresa tra i 25 e i 44 anni) e non bambini, a cui sono rivolti tradizionalmente i cartoni animati; ii) sesso prevalentemente maschile; iii) livello economico sociale alto e medio alto; iv) titolo di studio alto. Sotto il profilo narrativo, i relativi contenuti sono caratterizzati da una marcata e ben riconoscibile connotazione sarcastica e dissacrante e da una rappresentazione anch’essa dissacrante, così come la relativa rappresentazione, della realtà sociale, culturale e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

politica americana che li distinguono nettamente dall'animazione europea e giapponese, che costituiscono con quella americana le principali tradizioni nel settore dell'animazione, dotate a loro volta di caratteri ben definiti e riconoscibili. Le serie animate statunitensi costituiscono un genere a sé stante, in grado di sostanziare l'intera linea editoriale di un canale televisivo. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento deroghe*;

10. Risulta quindi tutt'ora presente la preconditione che ha condotto alla concessione della deroga dagli obblighi di programmazione di opere europee di cui alla delibera n. 283/16/CONS, ovvero, la tematicità del palinsesto e pertanto si può procedere con la valutazione di carattere sostanziale relativa al perdurare delle motivazioni poste a fondamento del precedente regime derogatorio;
11. La Società, nel richiamare quanto già comunicato all'Autorità nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 283/16/CONS, in tema di identità del canale e di scarsa disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto in questione, ha fornito i seguenti dati di natura quantitativa in ordine alla percentuale di opere europee e alle *performance* in termini di *share* dei prodotti europei e non europei, così come fornito notizia circa il ricorso, sia pur in termini residuali, all'autoproduzione. In particolare, con riferimento al primo profilo, Fox rappresenta che il palinsesto del canale non prevede alcun prodotto europeo, quindi è impossibile fornire informazioni sui dati di ascolto e sui costi dei prodotti europei. Sul punto, la Società precisa poi che *«nel 2018 il canale ha trasmesso il programma europeo “Romolo+Giuly”, ma si è trattato di un evento speciale che rispondeva a una logica del tutto peculiare. “Romolo+Giuly” è, infatti, una produzione originale su cui Fox ha puntato molto e si è scelto di trasmetterla in simulcast su diversi canali editi da Fox indipendentemente dall'eventuale incompatibilità con la linea editoriale degli stessi in via del tutto eccezionale e unicamente in un'ottica di gruppo; peraltro, la trasmissione del programma ha occupato un numero irrisorio di ore nell'arco di tutto il 2018 [(omissis)]»*. Quanto, poi, alle *performance* in termini di ascolti, la Società ha rappresentato che *«per il 2018, il programma extra europeo con i migliori risultati in termini di ascolti è “Family Guy” [ascolto medio per passaggio pari a omissis] e il costo di acquisizione medio orario dei diritti di trasmissione del titolo è stato pari a [omissis]; “Romolo+Giuly” [...] ha registrato un ascolto medio per passaggio pari a [omissis] ed il relativo costo di acquisizione medio è stato pari a [omissis] per ora . Per il 2017: il programma extra-europeo con i migliori risultati in termini di ascolto è “American Dad”, con ascolto medio per passaggio pari a [omissis] e il costo di acquisizione medio orario dei diritti di trasmissione del titolo è stato pari a [omissis].»*. Mentre, per quale che attiene i programmi europei, la Società puntualizza che *“non sono stati trasmessi”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, alla luce della documentazione acquisita agli atti, di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 283/16/CONS, con specifico riferimento agli obblighi di programmazione di opere europee, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e alla disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopracitata delibera;

RITENUTO infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, e secondo una tendenza evolutiva rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 283/16/CONS, di concedere la deroga sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione dell'obiettivo incompatibilità della cifra stilistica ed editoriale del canale in questione con la programmazione di opere europee. Resta ferma la circostanza che Fox dovrà comunque proseguire l'attività di autoproduzione di contenuto europeo all'interno della propria programmazione, sia pur in una logica di profittabilità economica;

RITENUTO inoltre, quanto alla richiesta di deroga relativa agli obblighi posti a tutela delle opere di espressione originale italiana, che, in assenza dei nuovi regolamenti ministeriali, risultano tutt'ora in essere le disposizioni di cui al *Decreto Cinema* e di conseguenza il palinsesto in oggetto beneficia del regime derogatorio accordato con la delibera n. 167/15/CONS. Per quel che concerne il c.d. obbligo di *prime time*, l'entrata in vigore è subordinata alla predisposizione da parte dei citati Ministeri della disciplina di dettaglio relativa alle opere di espressione originale italiana, a partire dalla definizione delle stesse. Pertanto, in assenza della normativa secondaria attuativa, e conseguentemente della precisa identificazione della fattispecie cui applicare le relative quote, non possono trovare applicazione le disposizioni relative al c.d. *prime time*;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo del regolamento quote, avanzata dalla società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto "*Fox Animation*".
2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2018, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. [omissis].



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità si riserva di modificare l'esenzione dal suddetto obbligo in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto "*Fox Animation*" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi